

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Adeguamento statutario ai sensi del D.lgs. n. 117/2017

Il 24 febbraio, alle ore 16:00, presso la Sede Sociale di Legambiente Lunigiana Sostenibile APS, in piazza Vittorio Emanuele 19, Comune Fivizzano (MS), si è riunita l'Assemblea straordinaria dell'associazione Legambiente Lunigiana Sostenibile APS, per discutere e deliberare in merito all'**adeguamento statutario** ai fini e per gli effetti del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario Francesca Malfanti.

Il Presidente constata la presenza, in proprio o per delega, distintamente annotati, dei seguenti associati:

Nome	Cognome	Data di nascita	Codice fiscale	Comune Nascita	Indirizzo	Cap	Comune Residenza	Provincia
LUIGI	RINGOZZI	08/02/1952	RNGLGU52B08L386B	TRESANA	VIA CHIESA 3	54012	TRESANA	Massa-Carrara
MATTEO	TOLLINI	07/05/1964	TLLMTT64E07A496W	AULLA	PIAZZA ROMA 27	54011	AULLA	Massa-Carrara
FRANCESCA	MALFANTI	24/11/1978	MLFFNC78S64G702T	PISA	VIA DAMIANO CHIESA 38	54013	FIVIZZANO	Massa-Carrara
PIERO ANSELMO	SPINABIANCO	17/03/1961	SPNPNS61C17A496Q	AULLA	VIA E. CASCIARI 30C	54011	AULLA	Massa-Carrara
ELISABETTA	MALPEZZI	19/12/1961	MLPLBT61T59A496V	AULLA	VIA CHIESA	54012	TRESANA	Massa-Carrara
MONICA	PECUNIA	04/10/1963	PCNMNC63R44E463U	LA SPEZIA	VIA DEL CANALETTO 358	19126	LA SPEZIA	La-Spezia
ELISA	DE NEGRI	13/12/1954	DNGLSE54T53E463B	LA SPEZIA	VIA E. CASCIARI 30C	54011	AULLA	Massa-Carrara

Il Presidente dopo aver constatato che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente, passa ad illustrare l'argomento all'ordine del giorno e nello specifico che è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore. Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le disposizioni previste per le associazioni di promozione sociale dal Codice del Terzo settore, dato che l'intenzione è quella di mantenere la tipologia di APS. Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto e alla fine della lettura il Presidente apre la discussione e, dopo ampio dibattito fra gli associati presenti, propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.

Il Presidente accerta che sono favorevoli all'adeguamento statutario così proposto ai sensi di Legge, n.7; contrari nessuno¹; astenuti nessuno.

Il Presidente dichiara dunque approvato all'unanimità il nuovo testo dello Statuto dell'associazione che dispone di conservare agli atti come "allegato A" della presente deliberazione.

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente deliberazione con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo, come previsto, rispettivamente, dal comma 3 e dal comma 5 dell'art. 82 del D.lgs. n. 117/2017 e successive modifiche.

Si autorizza, inoltre, il presidente ad apportare allo statuto eventuali modifiche richieste dalle autorità competenti.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18:00 , dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario Stavene Melfi

Il Presidente Luigi Rizzo



Letto firmato e sottoscritto.

Firme dei Soci presenti:

- Luigi Ringozzi
- Matteo Tollini
- Francesca Malfanti
- Piero Anselmo Spinabianco
- Elisabetta Malpezzi
- Monica Pecunia
- Elisa De Negri

Luigi Ringozzi
Matteo Tollini
Francesca Malfanti
Piero Anselmo Spinabianco
Elisabetta Malpezzi
Monica Pecunia
Elisa De Negri

AGENZIA DELLE ENTRATE
REGISTRATO PRESSO UFFICIO DI AULLA

LI 03/03/2013 AL N. 71 SERIE 3



IL FUNZIONARIO (*)
Giuseppe Fortunato
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Vincenzo Pantisano



STATUTO DEL CIRCOLO LEGAMBIENTE

"Legambiente Lunigiana Sostenibile APS"

Art. 1 - Denominazione

Ai sensi del Decreto legislativo n° 117/2017 e delle norme del Codice civile in tema di associazioni è costituita l'associazione non riconosciuta denominata Circolo Legambiente "Legambiente Lunigiana Sostenibile APS", Associazione di promozione sociale.

In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 – Sede e Identità

L'associazione ha sede legale nel Comune di Fivizzano (MS). L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria degli associati e non richiederà formale variazione del presente Statuto ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. È possibile istituire sedi secondarie, previa apposita delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci. È possibile istituire sedi secondarie, previa apposita delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci.

Il Circolo ispira e condivide le sue scelte e finalità ai valori ed ai principi statutori di Legambiente Nazionale, utilizzandone la tessera nazionale quale tessera sociale, che attraverso i propri livelli territoriali, ne promuove l'attività e ne coordina l'iniziativa.

Il Circolo costituisce una base associativa territoriale del Comitato Regionale Legambiente Toscana APS; il Circolo gode di autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale e aderisce mediante affiliazione alla Legambiente Nazionale. La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 3 – Autonomia e scopi

L'Associazione è apolitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi

costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi, come previsto dall'art.35 comma 1 del D. Lgs.117/2017, in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati. Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 4 – Attività di interesse generale

L'associazione viene costituita al fine di svolgere:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, ai sensi dell'art. 5 lettera e) del Decreto Legislativo n. 117/2017, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D. Lgs. N. 105 del 3 agosto 2018;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5 lettera f) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale, ai sensi dell'art. 5 lettera h) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 5 lettera i) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, ai sensi dell'art. 5 lettera k) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico



e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, ai sensi dell'art. 5 lettera l)

del Decreto Legislativo n. 117/2017;

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, ai sensi dell'art. 5 lettera v) del Decreto Legislativo n. 117/2017;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative, di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai sensi dell'art. 5 lettera w) del Decreto Legislativo n. 117/2017;

- protezione civile ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n.1, e successive modificazioni, e dall'art. 5 lettera y) del Decreto Legislativo n. 117/2017;

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell'art. 5 lettera z) del Decreto Legislativo n. 117/2017.

Art. 5 – Modalità per raggiungimento finalità

L'Associazione per raggiungere le finalità di cui all'articolo precedente, opera attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione, iniziative di partecipazione di cittadini e comunità, realizzazione di progetti, produzione di pubblicazioni e materiale audiovisivo, iniziative di informazione e formazione, attività di educazione formale, informale e non formale, promozione di iniziative ed attività nei diversi settori economici, che si sviluppano con le seguenti attività:

A) promuovere ed organizzare ogni forma di attività al fine di salvaguardare e/o recuperare l'ambiente naturale e i beni culturali, in particolare promuovendo ed organizzando in proprio o in collaborazione con enti e associazioni, servizi di vigilanza sull'applicazione delle norme poste a tutela dell'ambiente, degli animali e della salute;

B) svolgere attività di manutenzione, pulizia e custodia di aree verdi, beni monumentali e/o culturali, parchi giochi, giardini pubblici con annessi impianti sportivi e di svago di uso pubblico, spiagge, coste ed ambienti naturali;

C) organizzare campi di lavoro per il recupero ambientale, il risanamento di strutture urbane, il rimboschimento e la

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato, o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

L'organizzazione è tenuta a iscrivere, in un apposito registro, i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art.10 – Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 4 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Art. 11 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- e) Organo di controllo;
- f) Organo di Revisione Legale dei Conti (o Revisore Unico).

Le cariche ricoperte nell'Associazione sono svolte a titolo gratuito e non possono dare diritto ad alcun compenso, ad esclusione dei componenti dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione Legale dei Conti (o Revisore Unico).

Art.12 - L'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano, è composta da tutti i soci, è presieduta dal Presidente in carica o, in sua



assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

L'Assemblea ordinaria dei soci si riunisce almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria viene convocata dal Presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/10 degli associati o dalla maggioranza dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo nella seduta per convocare l'Assemblea dei soci delibera la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della prima e della seconda convocazione.

Le Assemblee sono convocate mediante affissione presso la sede legale e comunicazioni scritte spedite per via postale o via e-mail almeno 10 giorni prima del giorno previsto. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione e l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione. È consentita l'espressione del voto per delega secondo le indicazioni dell'art.8 del presente statuto.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese, tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio di esercizio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno diritto di voto. Per le votazioni e l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto

palese. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle deliberazioni dell'Assemblea.

Le delibere assembleari rimangono affisse nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) discute ed approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- b) definisce il programma generale annuale di attività;
- c) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- d) nomina e revoca il Presidente e il Vice Presidente;
- e) nomina e revoca, quando previsto, l'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione (o Revisore Unico);
- f) discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- g) delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti;
- h) decide sull'esclusione dei soci ai sensi dell'art.8 del presente statuto;
- i) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- j) delibera su tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, ivi inclusa la richiesta di mutui ipotecari, fidejussioni, leasing e affidamenti bancari;
- k) delibera in merito alla realizzazione delle attività diverse.

L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento, in merito alla trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie e la trasformazione, fusione e scissione l'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei soci e delibera, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza del 50% più uno dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo



scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Art.13 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 9 membri compresi il Presidente e il Vice Presidente, nominati dall'Assemblea; esso dura in carica 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili. La maggioranza dei membri è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri o dalla maggioranza dei Revisori dei Conti. La convocazione è fatta mediante strumenti telematici.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, la sede della convocazione e l'ordine del giorno.

È ammessa la possibilità di partecipare alle adunanze mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di avere visione dei documenti e di scambiarsene, nonché di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei Consiglieri e non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono palesi e prese a maggioranza. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per Statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- a) elegge e revoca, tra i propri componenti, il Segretario e il Tesoriere;
- b) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- c) cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- d) predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;

- e) presenta annualmente all'Assemblea dei soci per l'approvazione: la relazione sulla gestione e il bilancio dell'esercizio trascorso;
- f) documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, secondo le modalità richiamate nell'art. 13, co. 6 del D.lgs. n. 117/2017.
- g) redige il bilancio sociale;
- h) conferisce procure generali e speciali;
- i) instaura rapporti di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- j) propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- k) riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- l) ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- m) delibera in ordine all'esclusione dei soci;
- n) determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- o) delibera sull'apertura di conti correnti sia bancari che postali.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più Consiglieri, il Presidente entro 30 giorni indice l'Assemblea dei soci per le elezioni suppletive dei membri da sostituire.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art.14 - Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio. Dura in carica 4 anni ed è eletto tra i soci.

È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura, a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri Consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento, le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente che è eletto tra i



soci. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente. Può movimentare conti correnti sia bancari che postali. Su delibera del Consiglio Direttivo può aprire conti correnti bancari e postali e con delibera dell'Assemblea dei soci, compiere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, ivi inclusa la richiesta di mutui ipotecari, fidejussioni, leasing e affidamenti bancari. La carica di Presidente si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- c) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.8 del presente Statuto.

Non può essere eletto Presidente, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati nel presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria, entro 30 giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente.

Art. 15 – Vice Presidente

Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Dura in carica 4 anni ed è eletto tra i soci.

Art. 16 – Il Segretario

Il Consiglio Direttivo può eventualmente nominare il Segretario. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio Direttivo e di Assemblea e li trascrive sugli appositi libri, affidati alla sua custodia, unitamente al libro soci.

Art. 17 – Il Tesoriere

Il Consiglio Direttivo può eventualmente nominare il Tesoriere. Il Tesoriere avrà il compito di predisporre il bilancio consuntivo dell'esercizio trascorso, da sottoporre al vaglio del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere avrà, inoltre, il compito della gestione dell'amministrazione finanziaria dell'associazione.

Art. 18 – Organo di Controllo

L'Assemblea dei soci, qualora l'associazione superi per due esercizi consecutivi i limiti di cui all'art. 30 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, nomina un organo di controllo monocratico o collegiale; qualora l'Assemblea deliberi di dotarsi di un organo monocratico deve essere eletto un componente effettivo ed uno supplente. Entrambi devono essere scelti tra gli iscritti nell'apposito registro dei revisori legali, negli albi professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro, oppure tra i professori universitari di ruolo in materie economiche e giuridiche e possono essere sia soci che non soci. Qualora l'Assemblea si doti di un organo collegiale, lo stesso è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, che possono essere sia soci che non soci, di cui almeno un componente effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra le categorie sopra indicate.

In entrambi i casi, organo monocratico o collegiale, si applica l'art. 2399 in materia di cause di ineleggibilità e di decadenza. L'Organo di Controllo dura in carica per 4 esercizi e può essere rieletto.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle specifiche disposizioni di cui al Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 e ss. modifiche ed integrazioni. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 19 - Organo di Revisione Legale dei conti



L'Assemblea dei soci, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 31 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, nomina un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro; l'Organo di revisore legale, monocratico o collegiale, può coincidere con l'Organo di Controllo qualora il componente in composizione monocratico o tutti i componenti in composizione collegiale siano iscritti nell'apposito registro dei revisori legali. L'Organo di revisione dura in carica 4 esercizi e può essere rieletto. L'Organo di revisione ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi. L'Organo di revisione ha facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. L'attività dell'Organo di revisione deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali dello stesso Organo, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

Art. 20 – Libri sociali

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

- Libro degli associati;
- Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo.

Art. 21 - Patrimonio, assenza di scopo di lucro, esercizio sociale e Rendiconto o Bilancio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;

c) donazioni e lasciti testamentari;

d) rendite patrimoniali;

e) attività di raccolta fondi;

f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;

g) eventuali proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;

h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

L'Associazione potrà reperire le risorse finanziarie necessarie per il raggiungimento dei suoi fini sia in Italia che all'estero, presso privati o Istituzioni ed Enti pubblici. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito scelto dal Consiglio Direttivo.

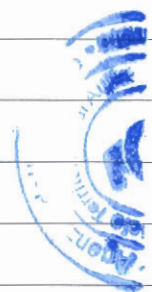
L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs.117/2017. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'esercizio sociale ha durata dal 1° gennaio fino al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa, qualora i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, siano inferiori al limite previsto dall'art. 13, comma 2, del D.lgs. n. 117/2017. Il rendiconto finanziario deve rappresentare la situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione delle attività istituzionale da quella commerciale e contenere una sintetica descrizione del patrimonio dell'Associazione. Una volta approvato rimane affisso nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

In caso di superamento del limite sopraindicato, o per scelta dell'Associazione, il Consiglio Direttivo provvederà a redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il Consiglio Direttivo redige anche il bilancio sociale, per facoltà o per obbligo, nel pieno rispetto di quanto previsto



dalla normativa vigente in materia.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque un tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.

Art. 22 - Durata e scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 12 del presente Statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e nello specifico, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D.lgs. 117/2017.

Art. 23 - Fonti normative

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore, Decreto legislativo n.117 del 2017 e successive modificazioni, e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 24 - Norme transitorie

Tutte le clausole statutarie la cui validità è vincolata all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore avranno efficacia, in modo automatico, a partire dalla data di iscrizione allo stesso Registro.

Luogo e data Fivizzano (MS), 24 febbraio 2023

IL PRESIDENTE

Luigi Rizzo

IL SEGRETARIO

Francesca Maffei



AGENZIA DELLE ENTRATE - DPMS UT AULLA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 71
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 24/02/2023 REGISTRATO IL 03/03/2023
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3000071

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: RNGLGU52B08L386B RINGOZZI LUIGI
ID. TELEMATICO: TZE23L000071000MD

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 90018400458

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
N.ORD. Progr. DESCRIZIONE
1 001 - 8000 ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMO
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

